

Vai su [Banca Dati della Mediazione Civile](http://Banca Dati della Mediazione Civile)

[www.adrmedyapro.it](http://www.adrmedyapro.it)

## Obblighi delle P.A. in mediazione

**Massima:** le P.A. hanno l'obbligo di partecipare in mediazione come qualsiasi altro soggetto. Fermo restando che è opportuno proceduralizzare la loro condotta al riguardo e il che sta a significare che il soggetto che va in mediazione in rappresentanza della P.A. deve concordare con chi ha il potere dispositivo perimetri oggettivi all'interno dei quali poter condurre le trattative.

*Tribunale di Roma, ordinanza 02.03.2020 - Est. Moriconi*

**RG.86378-16**

### TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII° ORDINANZA ex art.5 co.II° decr.lgsl.28/2010

Il Giudice,  
dott. Massimo Moriconi,  
letti gli atti, osserva:

Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti 1)

le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo; per il che si dispone un percorso di mediazione demandata.

Nessuna delle parti potrà considerare acquisiti (all'eventuale sentenza) i contenuti delle indicazioni motivazionali.

Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole. Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 20.4.2020, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, organismo che va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Gli enti pubblici, per quanto risulta in base alla lunga e significativa esperienza del Giudicante, NON sempre partecipano, pur se ritualmente convocati, in mediazione.

Ove mai l'esistenza di una tale scelta pregiudiziale e generalizzata non esista, non sarebbe da aggiungere altro.

In caso contrario vale ricordare che la partecipazione al procedimento di mediazione demandata è obbligatoria per legge e che proprio in considerazione di ciò NON è giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione. Neppure ove tale condotta muova dal timore di incorrere in danno erariale a seguito della conciliazione. Va infatti considerato che in tale timore è insita un'aporia. A prescindere che esiste la possibilità di un autorevole e rassicurante ausilio nel percorso conciliativo in mediazione 2), sta di fatto che la legge, nel disciplinare la mediazione, sia dal punto di vista attivo che passivo, non fa alcuna eccezione per quanto riguarda l'ente pubblico.

Un pregiudizio in tale senso pertanto costituisce un controsenso. Come dire che se una P.A. deve intentare una causa in una delle materie di cui all'art. 5 co. 1 bis del decr.lgs.20/2010, promuove necessariamente il procedimento di mediazione, ma lo fa con la riserva mentale di non poter accordarsi (sic ?).

Si tratta all'evidenza di un paradossale non possumus, del tutto contrario alla lettera ed alla sostanza della legge, che va in tutt'altra direzione. Che è quella del raggiungimento di accordi conciliativi, senza alcuna eccezione soggettiva.

Le P.A. pertanto hanno, in subiecta materia, gli stessi oneri ed obblighi di qualsiasi altro soggetto. Fermo restando che è opportuno proceduralizzare la loro condotta al riguardo.

Il che sta a significare che il soggetto che va in mediazione in rappresentanza della P.A. deve concordare con chi ha il potere dispositivo perimetri oggettivi all'interno dei quali poter condurre le trattative.

Peraltro, va considerato che una conciliazione raggiunta sulla base del correlativo provvedimento del giudice, spesso, come in questo caso anche corredato da specifiche indicazioni motivazionali, in nessun caso potrebbe esporre il funzionario a responsabilità erariale, caso mai potendo essa derivare dalle conseguenze sanzionatorie (art. 96 III° cpc) che possono conseguire ad una condotta deresponsabilizzata ignava ed agnostica della P.A. 3)

Va inoltre riaffermato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgs.28/10 come modificato dal D.L.69/13 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermano alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

Ed inoltre consente l'applicazione dell'art. 96 III° cpc (norma applicata dal Giudice nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da costante giurisprudenza, edita anche on line, ex multis 4)

#### **P.Q.M.**

a scioglimento della riserva che precede,

DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell'art.5 comma secondo del decr.lgs.28/2010, della controversia;

INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art.4, co.3° decr.lgs.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona 5), assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;

INFORMA le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, co.2° e che ai sensi dell'art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall'art. 96 III ° cpc;

VA fissato il termine di gg.15, decorrente dal 20.4.2020 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del dec.lgs.28/10;

RINVIA all'udienza del 5.10.2020 h.9,30 per quanto di ragione.-

Roma lì 2.3.2020

AVVISI

Il Giudice

dott.cons.Massimo Moriconi

1 Gli esiti dell'istruttoria consentono di affermare che l'eventuale protrazione del giudizio fino alle estreme conseguenze, cioè alla sentenza, non sia ragionevole e dovranno trarsene le conseguenze a carico della parte (o delle parti) che di tale condotta si rendessero responsabili. A tale riguardo va rammentato che l'applicazione dell'art.96 cpc nella più recente giurisprudenza della S.C. ha abbandonato la convinzione che fosse sempre necessaria la colpa grave, potendo derivare l'applicazione del terzo comma dell'articolo, anche da una condotta ostinata e in definitiva la sussistenza di condotte pretestuose (cfr. Cass. ord. Sez.III 29.5/10.9.2018 n.21943 secondo la quale ad integrare il presupposto soggettivo della condanna ex art. 96 co.III° è sufficiente la sussistenza di condotte pretestuose).

In tale contesto, e nella negoziazione, le parti potranno prendere utilmente in considerazione le seguenti indicazioni:

>esiti della C.T.U. , ben motivata e condivisibile, posto che pur tenendo conto dello sforzo organizzativo, in termini di contrasto alle infezioni, posto in essere dall'A S C, evidenzia la ragguardevole quantità e diversità tipologica dei batteri riscontrati sul paziente; in motivata assenza di origine esterna;

>applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma 2020 (€.262.500 A e €.274.000 E; già operata devalutazione e rivalutazione e interessi), con possibilità di range +/- del 10%;

>non accettabilità di automatismo nel ristoro del danno parentale, tanto più nei rapporti diversi da quelli della famiglia nucleare e in mancanza di convivenza (cfr.Cass.28989/19 dell'11.11.2019)

>compensazione per il resto.

2) anche osservando le indicazioni contenute nelle linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali per l'attuazione dei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n.69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" circolare DFP 33633 10/08/2012 n. 9/2012 per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

3) Cfr sentenza RG 59487/11 n.25218/15 del 17.12.2016 Tribunale di Roma giudice Moriconi in tema di 96 III, pubblicata sulle principali riviste e siti web

4 )  
<http://www.mondoadr.it/giurisprudenza/roma-capitale-condannata-8000-art-96-iii-cpc-mancata-partecipazione-alla-mediazione-ordinata-da-l-giudice.html>

<http://www.concormedia.it/2016/12/riciesta-leffettiva-partecipazione-al-procedimento-di-mediazione-demandata-laddove-per-effettiva-si-ri-chiede-che-le-parti-non-si-fermino-alla-sessione-informativa/>

<http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-di-Romasentenza-14.7.2016.pdf>

<https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/mancata-partecipazione-alla-mediazione-615.aspx>

<http://www.arcadiaconcilia.it/news/122-nuovo-contributo-del-giudice-dott-massimo-moriconi-sentenza-n-12776-del-23-giugno-tribunale-civile-di-roma-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-cause-di-merito>

<http://www.concormedia.it/2017/02/mediazione-demandata-mancata-partecipazione-per-ingiustificato-motivo-sanzioni-e-insufficienza-del-mero-incontro-informativo-con-verbalizzazione-per-ingiustificata-renitenza-della-parte-invitata/>

<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-08-04/mediazione-disposta-giudice-deve-104316.php?preview=t>

rue

<http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-06-24/mediazione-punito-anche-chi-vince-causa-merito-174313.php?uuid=AD7VGhi>

<http://www.oua.it/sentenze-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-causa-di-merito-il-sole-24-ore/>

<http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-di-Romasentenza-14.7.2016.pdf>

<http://www.mediatoriprofessionistroma.com/condannata-roma-capitale-per-non-aver-aderito-alla-mediazione/2.3.2020>

<http://www.arcadiaconcilia.it/news/149-tribunale-di-roma-sentenza-del-29-05-2017-giudice-massimo-moriconi-condannata-la-compagnia-di-assicurazione-a-10-000-euro-a-favore-della-parte-attrice-per-non-essere-comparsa-in-mediazione>

<http://www.altalex.com/documents/news/2017/06/05/mediazione-demandata>

<http://www.concormedia.it/2017/10/assicurazione-che-non-partecipa-alla-mediazione-va-condannata/>

<https://www.studiocataldi.it/articoli/27804-condanna-aggravata-per-l-assicurazione-che-si-rende-latitante-alla-mediazione.asp>

5) Per le persone giuridiche, pubbliche o private, "di persona" va riferito al soggetto - incaricato con procura speciale per la mediazione da chi è titolare del diritto oggetto della controversia - che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell'ambito dei poteri conferitigli